



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

XVII (già IX) SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67895 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

tra

[REDACTED],
[REDACTED], tutti elettivamente domiciliati in Roma alla via Augusto Bevignani n. 9, presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende in forza di procura in atti

attori

ed

Unicredit S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma al Largo Giuseppe Toniolo, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Prof. Umberto Morera, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti

convenuta

oggetto: mutui bancari

conclusioni: come in atti e verbali di causa

FATTO E DIRITTO

I sigg.ri [REDACTED], [REDACTED] ed [REDACTED] hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma la banca Unicredit S.p.A. chiedendo che, previo accertamento della pattuizione ed applicazione di interessi usurari, fosse dichiarata la gratuità ex art. 1815 c.c. dei due contratti di mutuo ipotecario da loro stipulati rispettivamente in data 21 febbraio 2008 e in data 20 luglio 2011 con la banca convenuta e che



quest'ultima fosse condannata a restituire tutte le somme indebitamente percepite da compensare, eventualmente, con il debito residuo oltre al risarcimento dei conseguenti danni per responsabilità contrattuale ed aquiliana; gli attori hanno chiesto inoltre di ordinare alla banca convenuta di effettuare la corretta segnalazione del mutuo in oggetto alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.

Si è costituita in giudizio Unicredit S.p.A. che ha contestato tutte le domande avversarie chiedendone il rigetto integrale.

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti e, all'udienza del 7/02/2018, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

Le domande proposte dagli attori sono infondate.

E' pacifico tra le parti e risulta documentalmente provato che i sigg.ri [REDACTED] ed [REDACTED] in data 21/02/2008 hanno stipulato con Unicredit S.p.A. due contratti di mutuo garantiti da ipoteca e precisamente: un mutuo per l'importo di euro 183.000,00 con rogito notarile del 21/2/2008 (doc. 7 del fascicolo di parte attrice) e un mutuo per l'ulteriore importo di euro 240.000,00 con rogito notarile del 20/7/2011 (doc. 8 del fascicolo di parte attrice).

Gli attori hanno inteso affermare il carattere usurario degli interessi pattuiti in entrambi i contratti di mutuo sulla base della tesi della sommatoria fra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio.

La tesi, che trae fondamento nel totale travisamento del *dictum* di alcune sentenze della Corte di Cassazione e in particolare della pronuncia n. 350/2013 (più volte invocata da parte attrice nei propri atti difensivi), tuttavia, non può essere condivisa. La Corte di Cassazione, nella citata sentenza 350/2013, non ha mai affermato la necessità di sommare il valore del tasso corrispettivo e del tasso moratorio ai fini del raffronto alle



soglie di usura. Viene, infatti, in rilievo la differente funzione assoluta dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori, gli uni costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma capitale in conformità con il piano di rimborso graduale, gli altri rappresentando la liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato al mutuante dall'inadempimento o dal ritardato adempimento del mutuatario. Le due categorie di interessi si differenziano poi anche in punto di disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori, dissimilmente da quelli corrispettivi, sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, così come previsto dall'art. 1224, c. 1 c.c.. Siffatte differenze si appalesano nel momento in cui il debitore divenga moroso: in simile circostanza il tasso di interesse di mora non si aggiunge a quello corrispettivo, ma si sostituisce a quest'ultimo. L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporta, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito ed alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi siano imputati a capitale.

Una volta acclarata l'inconsistenza giuridica della tesi prospettata dagli attori, tornando alla fattispecie in esame, deve escludersi che siano stati pattuiti interessi usurari, atteso che in entrambi i mutui oggetto di causa tanto l'interesse corrispettivo quanto l'interesse di mora, singolarmente considerati, non superano i tassi soglia anti-usura vigenti all'epoca della stipulazione di ciascun contratto. Ed infatti per quanto allegato e documentato dalla stessa parte attrice il tasso corrispettivo ed il tasso di mora previsti nel contratto del 21/2/2008 erano pari (al momento della stipulazione) rispettivamente al 6,50% e all'8,50% e, quindi, inferiori al tasso soglia che all'epoca (I trimestre 2008) era pari all'8,63%; il tasso corrispettivo ed il tasso di mora previsti nel contratto del 20/7/2011 erano pari (al momento della stipulazione) rispettivamente al 3,55% e al 5,55% e, quindi, sempre al di sotto



del tasso soglia che all'epoca (III trimestre 2011) era pari al 7,99%.

L'usura non può essere fatta derivare neanche da una valutazione complessiva degli interessi con gli altri oneri collegati alla stipulazione dei due contratti.

Sul punto si deve evidenziare che la parte attrice non ha specificamente indicato, né tanto meno documentato le singole voci di spesa e il relativo ammontare e, pertanto, allo stato non vi sono elementi per ritenere che gli oneri accessori ai mutui abbiano determinato un innalzamento del TEG tale da superare la soglia usuraria.

L'erroneità delle impostazioni difensive fin qui esaminate e la carenza probatoria in ordine all'applicazione di interessi usurari non possono essere ovviate con la consulenza tecnica d'ufficio che viene sollecitata da parte attrice.

Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.

Ne consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta dagli attori perché tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova su di loro gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass 26/02/2003 n. 2887).

Una volta esclusa l'illegittima pattuizione e/o applicazione di interessi usurari vanno respinte le domande di dichiarazione di



